

Avv. Giuseppe De Marco

Roma, Corso Trieste 61 (00198)

Tel.06.8418006/7 cell.349.5869735

demarcog@hotmail.it

pec: giuseppedemarco@ordineavvocatiroma.org

MALATI DI ALZHEIMER E COSTI DI DEGENZA

Nella Regione Lazio anche i pazienti affetti da Alzheimer con reddito annuale superiore a 20 mila euro devono partecipare al costo della retta in RSA.

Avv. Giuseppe De Marco

Lo sostiene una recentissima pronuncia del Tribunale del Lavoro di Roma (IV[^] SEZIONE, G.D. Dott.ssa Monterosso, n. 5556/18, pubblicata il 28/6/18).

Il processo è originato dalla citazione in giudizio della Regione Lazio e di una RSA romana da parte dell'amministratrice di sostegno di una paziente della su citata RSA la quale, tra le altre domande, ha chiesto al Tribunale del Lavoro di dichiarare l'esclusiva competenza del SSN in relazione alla corresponsione della retta di degenza.

La ricorrente ha sostenuto che la retta non era dovuta dalla paziente in quanto, per i malati di Alzheimer, non era possibile distinguere tra prestazioni socio assistenziali e sanitarie e che *gli oneri per le prestazioni socio assistenziali, data la natura della malattia, dovevano essere posti a carico del SSN, indipendentemente dal reddito della degente.*

Il Tribunale ha rigettato tutte le domande, pur con compensazione delle spese di lite.

Nella parte motiva in diritto della sentenza, il Giudice ha inizialmente passato in rassegna la normativa nazionale in materia.

Tuttavia, la risposta (negativa) alle domande di parte attrice è venuta dall'analisi della normativa della Regione Lazio. E, pertanto, si è dell'avviso che questa pronuncia possa essere applicabile nella Regione Lazio e nelle altre Regioni in cui esiste una normativa analoga.

Nel Lazio la quota sociale è interamente a carico degli utenti con reddito superiore ad euro 20 mila annui; e ciò dal 12/8/2016.

Nella fattispecie era incontestato che la paziente superasse tale soglia di reddito.

Il Giudice ha dapprima citato il Decreto commissariale n. U0017 del 5/9/08 il quale - facendo propria la classificazione delle strutture residenziali extraospedaliere contenuta nel documento del maggio 2007 della Commissione Nazionale LEA Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali - ha individuato quale livello prestazionale da garantire ai soggetti affetti da Alzheimer il livello R2D.

La RSA convenuta ha sostenuto nella sua difesa che la paziente era affetta da un deterioramento cognitivo di tipo vascolare di grado medio, *ma non da morbo di Alzheimer*; ed era stata assegnata al 3° livello assistenziale di 'mantenimento alto' che tuttavia non riguardava i malati di Alzheimer, anche perché la RSA non era nemmeno nelle condizioni di accogliere tale tipologia di malati. Peraltro precisava che, in forza del Decreto commissariale U00452 del 22/12/14, in caso di 'mantenimento alto' l'onere delle prestazioni socio sanitarie era a carico del SSN solo nella misura del 50% delle medesime; e che per questo la paziente era stata chiamata alla compartecipazione delle spese superando la su indicata soglia reddituale.

Il Tribunale non è entrato nel merito della patologia da cui era affetta la degente (Alzheimer o differente forma di deterioramento cognitivo).

Infatti, a fondamento del rigetto delle domande, ha ricordato il Decreto commissariale n. U0103 del 17/12/10, il quale, prendendo atto di quanto disposto dal su citato D.c. n.U0017/2008, ha statuito che, per quel che concerne le modalità di remunerazione: ***“per tutti i nuovi livelli prestazionali sia residenziali che semi residenziali - fatta eccezione per il livello R1 – è previsto da parte dell’ospite la compartecipazione al pagamento della retta quotidiana in base al reddito e secondo le norme in vigore”***.

Perciò, poiché secondo la valutazione multidimensionale effettuata dalla ASL la paziente rientrava nel livello di ‘mantenimento alto’ (terzo livello R2 – R2D) e non nel livello R1 (Unità di cure residenziali intensive), unico livello a totale carico del SSN e tenuto conto del suo reddito annuale superiore a 20 mila euro, ella doveva contribuire al pagamento della quota sociale alberghiera.

Il Tribunale ha altresì fondato la sua motivazione sull’Ordinanza n. 28321/2017 della S.C. di Cassazione che ha ritenuto legittime le richieste di contribuzione all’utente per le prestazioni socio assistenziali presso le strutture di lungo degenza e *considerato irrilevanti le valutazioni in ordine alla autosufficienza o meno della ricoverata, dovendosi prendere in considerazione solo il tipo di assistenza fornita dalla Casa di cura.*

In conclusione, ad avviso della sentenza esaminata (perlomeno riguardo all’ambito regionale del Lazio), la totale esenzione del paziente con reddito superiore ad euro 20 mila annui dalla compartecipazione agli oneri per la prestazione socio – assistenziale varrebbe solo in caso di livello prestazionale R1 e non per i malati di Alzheimer che usufruiscono invece di un livello prestazionale R2D.

Roma, 23 luglio 2018

g. de m.